

**CONVENZIONE**

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno primo (01) del mese di agosto in Cattolica, presso la sede Comunale, sita in Piazza Roosevelt n. 5, sono comparsi:

1) il Comune di Cattolica, con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5, C.F. e P. IVA 00343840401 (di seguito solo "Comune"), rappresentato dal Dott. Riccardo Benzi nato a Cesena (FC) il 31/10/1964, in qualità di Dirigente del Settore 2 - Servizi Culturali, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore 2, in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2015 e successive modifiche e dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in esecuzione di quanto indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ....;

E

2) ATER Fondazione, con sede legale in Modena, Via Giardini n. 466/G, CF e P.IVA 00375630365 (di seguito anche solo ATER), rappresentata da Natalino Mingrone nato a Bologna il 21/12/1958 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- gli Enti locali partecipano, per quanto di propria competenza, in forma diretta o convenzionata alla promozione e allo sviluppo del teatro e ne favoriscono la diffusione;

- a seguito della riforma del sistema di finanziamento dello spettacolo operata con Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e del Turismo del 1° luglio 2014, recante *«Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163»*, sono state introdotte e disciplinate le funzioni del Teatro Nazionale e di circuito regionale multidisciplinare;

- a nome dell'art. 16 Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 "1. ...è concesso un contributo a circuiti regionali, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3";

- ATER Fondazione, partecipata dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 21 del 8 ottobre 2019, nata dalla

trasformazione in continuità di A.T.E.R. Associazione Teatrale

Emilia Romagna con delibera dell'Assemblea straordinaria del

28 ottobre 2019, è un Circuito Regionale Multidisciplinare,

riconosciuto dal MIBACT con D.D. del 8 luglio 2015, che si

occupa, ai sensi dell'art 3 dello Statuto, della promozione e

diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su

tutto il territorio regionale, divenendo interlocutore

istituzionale che svolge attività di interesse pubblico;

- ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, oggi ATER

Fondazione, ha saputo costantemente garantire non soltanto una

offerta culturale ampia, ma anche di alto livello qualitativo,

provvedendo altresì alla contestuale gestione di tutte le

procedure amministrative preliminari e conseguenti ad attività

teatrali e di spettacolo dal vivo in genere e alla gestione

degli spazi fisici di spettacolo, sia quelli espressamente

deputati sia quelli appositamente individuati nel contesto

urbano con una indubbia ottimizzazione degli interventi e una

maggiore efficacia degli stessi;

- il Comune di Cattolica intende promuovere lo sviluppo e

la qualificazione culturale della città, incrementare le

opportunità culturali per la comunità, il territorio e i

potenziali turisti anche attraverso la promozione e la

diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo.

**CONSIDERATO IN DIRITTO CHE**

- ATER rientra tra gli organismi di diritto pubblico, e, quantomeno ai fini del Codice degli appalti, tra le Amministrazioni aggiudicatrici;

- l'accordo qui proposto è da considerarsi, a seguito di una attenta analisi delle clausole convenzionali e dei rapporti tra i due enti, compatibile con il diritto dei contratti pubblici nonché con la normativa europea, in quanto rispettoso delle seguenti condizioni:

i. lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, realmente comune ai partecipanti, che hanno concordato di perseguirlo come compito principale, secondo le finalità istituzionali degli enti coinvolti;

ii. la cooperazione ha come scopo l'esecuzione congiunta di un compito comune (servizio pubblico);

iii. i movimenti finanziari tra i soggetti sono un mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi.

- ATER Fondazione, nella gestione dei Teatri, opera quale amministrazione aggiudicatrice, per conto dei propri soci, e pertanto è tenuta al rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, ispirando la propria condotta ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - OGGETTO**

Il presente atto disciplina i rapporti tra il Comune di Cattolica e ATER per la gestione in forma congiunta e coordinata di tutte le attività teatrali e di spettacolo, di ogni genere, che saranno messe in scena presso il Teatro della Regina, sito in Cattolica, Piazza della Repubblica n. 28, e presso il Salone Snaporaz, sito in Cattolica, Piazza del Mercato n. 15.

**Art. 3 - DURATA**

La collaborazione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione al 01/08/2023 ed è eventualmente rinnovabile, con il consenso delle parti e con formale atto di rinnovo prima della scadenza, di un ulteriore triennio, durante il quale saranno considerate valide tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente accordo.

Non è consentito il rinnovo tacito del presente contratto.

**Art. 4 - ATTIVITA'**

ATER Fondazione collabora con il Comune di Cattolica, secondo le modalità già in uso, nella programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione della Stagione Teatrale, che si

svolge nel periodo ottobre - maggio. Collabora, inoltre, con il proprio personale all'organizzazione e gestione del Festival MystFest, di titolarità del Comune di Cattolica, nel periodo maggio - giugno.

Il Comune di Cattolica e ATER Fondazione condividono le scelte e le responsabilità relative al progetto artistico e organizzativo di cui al presente accordo.

ATER Fondazione provvede, in collaborazione con il Direttore dei Teatri del Comune di Cattolica, all'elaborazione della proposta artistica stagionale e a curarne la realizzazione, con proprio personale e strumenti idonei.

ATER Fondazione gestisce tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti della stagione teatrale e degli altri spettacoli i cui prezzi verranno stabiliti di comune accordo tra le parti, provvedendo direttamente al prelievo degli stessi.

ATER Fondazione provvede inoltre a fornire personale adeguato alle necessità di un servizio qualitativamente e funzionalmente efficace.

Compete al Comune di Cattolica:

- la gestione delle disponibilità del Teatro per tutte le eventuali ulteriori programmazioni, nonché per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi, fermo restando la riserva in favore di ATER Fondazione per le date riservate alla realizzazione

del cartellone teatrale, comprensive dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio;

- la custodia e la sorveglianza degli immobili;

- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

- i costi relativi alle utenze necessarie a garantire il regolare funzionamento degli immobili (energia elettrica, riscaldamento, acqua, utenze telefoniche).

#### **Art. 5 - ONERI A CARICO DI ATER**

Sono a carico di ATER Fondazione per la Stagione teatrale:

- gli oneri per la realizzazione del cartellone della Stagione;

- l'assistenza e le attrezzature tecniche necessarie all'allestimento dei singoli spettacoli programmati;

- la gestione amministrativa dell'attività;

- i costi per la promozione e la pubblicità del programma e dei singoli spettacoli, restando inteso che tutto il materiale promozionale dovrà riportare il logo del Comune di Cattolica, di ATER Fondazione e degli eventuali enti patrocinanti che dovessero essere indicati dal Comune;

- i costi relativi al servizio di biglietteria e di vendita al pubblico di abbonamenti e biglietti, che ATER si impegna a garantire con proprio personale dipendente;

- gli obblighi amministrativi e il pagamento dei diritti

d'autore e imposte SIAE, nonché le relative pratiche;

- a polizza di responsabilità civile verso terzi inerenti

alle attività svolte;

- le pulizie e sanificazioni dei locali dei teatri per le

giornate di spettacolo, comprensive dei giorni necessari per

il montaggio e lo smontaggio e le giornate di prova;

Relativamente al Festival MystFest, ATER garantirà al Comune

di Cattolica un supporto mediante la messa a disposizione di

un'unità organizzativa nel periodo maggio-giugno e un supporto

tecnico durante le giornate del Festival.

Sono a carico di ATER Fondazione tutti gli oneri derivanti dal

rapporto contrattuale. ATER Fondazione si obbliga ad attuare

nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati

dell'esecuzione della presente convenzione, condizioni di

lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai

contratti collettivi nazionali.

ATER Fondazione è responsabile dell'osservanza di tutti gli

obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei

contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti

vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza,

assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ATER Fondazione, visto l'art. 7, lettera i) del "Regolamento

per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità

di concessione in uso dei teatri" approvato dal Comune di Cattolica, dichiara di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l'omofobia, di non propugnare la violenza come forma di lotta politica e che le iniziative organizzate rispettano i valori e i principi di democraticità della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo di ATER si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal sopracitato codice ed al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso, per quanto compatibili.

Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Altresì, il Comune di Cattolica dichiara di aver letto e di prendere atto del contenuto del vigente Codice Etico di ATER pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, avendone

preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente e in ogni sua singola parte, pena la risoluzione della Convenzione.

**Art. 6 - INTROITI A FAVORE DI ATER FONDAZIONE**

Tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle stagioni Teatrali, di danza e degli altri spettacoli verranno introitati da ATER Fondazione.

**Art. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune di Cattolica provvederà ad erogare ad ATER Fondazione un contributo forfettario onnicomprensivo pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro), destinato a realizzare e a sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate e sopra descritte. Il contributo così determinato sarà versato osservando le seguenti scadenze:

- € 50.000,00 entro il 30 novembre.
- € 50.000,00 entro il 28 febbraio;
- € 50.000,00 entro il 30 maggio;

**Art 8. - FORZA MAGGIORE**

Sono cause di Forza Maggiore tutti gli eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di forza maggiore i seguenti eventi:

- guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati

terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;

- esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche

e/o radioattive;

- onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a

velocità supersonica;

- incidenti aerei;

- eventi calamitosi di origine naturale che configurino

disastri o catastrofi;

- pandemie e relativi provvedimenti adottati dalle

Autorità competenti;

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al precedente comma,

la Parte che non può adempiere ai propri obblighi

contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile,

anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione

all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato

l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende

adottare.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare

l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della

convenzione, le Parti potranno sospendere l'esecuzione della

presente convenzione ovvero, modificarne le condizioni secondo

equità con successivo atto.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare

l'impossibilità assoluta di adempiere alle prestazioni della convenzione, le Parti, oltre a quanto previsto sopra, potranno risolvere il contratto, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

**Art. 9 - RISULTATO DI GESTIONE**

Il contributo accordato ad ATER è destinato a realizzare e a sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate, e si configura quale contributo necessario per realizzare e quindi sostenere economicamente il costo della attività realizzata dalla Fondazione, escludendosi, di conseguenza, la realizzazione di attività commerciali da parte della stessa ATER.

Qualora, in caso di maggiori incassi o minori uscite per ATER si evidenzi un risultato economico positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER nella successiva attività stagionale con le modalità che saranno concordate con il Comune.

Qualora, al contrario, si evidenzi un risultato economico negativo, in caso di minori incassi o di maggiori oneri per ATER, gli eventuali disavanzi sono totalmente a carico di ATER.

Le parti si riservano comunque la possibilità di rivedere le condizioni della presente Convenzione al ricorrere di eventi tali che comportino una variazione significativa, in aumento o

diminuzione, degli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle stagioni.

Al fine di consentire forme adeguate di comunicazione agli organi politici del Comune circa le programmazioni di spettacoli svolte in ambito cittadino, ATER si impegna a concordare con il Direttore dei teatri comunali il programma con adeguato anticipo per la necessaria promozione, e a consegnare entro il mese di agosto di ogni anno:

- la programmazione della stagione teatrale successiva, corredata da prezzi di ingresso agli spettacoli che saranno praticati al pubblico;
- il rendiconto economico della stagione teatrale precedente.

#### **Art. 10 - UTILIZZO DEL TEATRO**

Il Comune di Cattolica concede ad ATER Fondazione:

- l'uso gratuito del Teatro e delle sale, per le aperture previste dalla programmazione oltre le eventuali giornate di prova o allestimento;
- l'uso dei locali per biglietteria e uffici operativi presso il Teatro.

ATER Fondazione si impegna all'utilizzo ed alla custodia, durante le ore di attività dei teatri e degli altri luoghi, dei beni mobili e immobili presenti nelle strutture con l'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia.

**Art 11 - SANZIONI**

L'eventuale mancata prestazione, parziale o completa, da parte di ATER Fondazione, per cause a quest'ultima imputabili, delle attività dettagliate ai precedenti articoli 4 e 5 comporta la corrispondente riduzione del contributo erogato dal Comune di Cattolica. In tal caso ad ATER Fondazione sarà riconosciuto esclusivamente il contributo ridotto per le attività effettivamente eseguite.

**Art. 12 - RECESSO-RISOLUZIONE**

È facoltà di entrambe le parti disporre il recesso della presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo pec, con un preavviso minimo di 6 mesi.

È inoltre facoltà di entrambe le parti risolvere la collaborazione nei seguenti casi:

- in caso di gravi e reiterate violazioni di una delle parti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, non dipendente da causa di forza maggiore.

In particolare, qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte di ATER dovessero riguardare esclusivamente specifici adempimenti previsti nella convenzione, idonei ad essere scorporati dalle altre attività

ed essere gestiti autonomamente, il Comune ha facoltà di disporre la revoca parziale della collaborazione.

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse; in tal caso ad ATER sarà riconosciuto il compenso relativo all'attività eseguita sino a quel momento.

In caso di revoca della concessione da parte del Comune, di recesso da parte di ATER, così come alla scadenza del contratto, il Comune non subentrerà a ATER negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina fin d'ora qualsiasi responsabilità in proposito.

Al termine del rapporto contrattuale ATER si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Cattolica i domini internet acquistati relativi alle strutture teatrali del Comune di Cattolica: [www.teatrodellaregina.it](http://www.teatrodellaregina.it) e [www.teatrodellaregina.com](http://www.teatrodellaregina.com).

#### **Art 13 - CONTROVERSIE**

Qualsivoglia controversia sorgente dal presente atto, anche per quanto riguarda l'interpretazione delle clausole presenti in convenzione, è demandata esclusivamente al Foro di Rimini.

#### **Art. 14 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero

venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti alla collaborazione in oggetto. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere regolamentata con apposito atto amministrativo.

**Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010**

I pagamenti sono effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT72T0503467750000000001298 acceso presso la Banca BPM SPA Filiale di CATTOLICA, che ATER ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alle attività in oggetto.

La comunicazione di conto corrente dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice di procedura Civile, i sottoscritti, previa lettura e specifica trattativa di ogni singola clausola dichiarano di accettarle e di

approvarle espressamente.

Per il Comune di Cattolica

Per ATER Fondazione

Dott. Riccardo Benzi

Pres. Natalino Mingrone